

Donazione di partecipazioni sociali

Il contratto di “riqualificazione” della donazione di partecipazioni sociali in patto di famiglia

di Angelo Busani

Si intende dimostrare che, nel caso di stipula di una donazione avente a oggetto azioni o quote di partecipazione al capitale di una società, le inefficienze, provocate dalla donazione, relative alla successiva circolazione delle partecipazioni donate (vale a dire l'eventualità dell'esperimento di un'azione di restituzione verso il terzo avente causa dal donatario, conseguente al vittorioso esercizio dell'azione di riduzione contro il donatario che si renda incapiente rispetto alle pretese dei legittimari agenti a tutela della loro quota di legittima, che sia stata violata dalla donazione stessa) possono essere rimate con il ricorso a un negozio di riqualificazione (in patto di famiglia) della predetta donazione. L'effetto di tale negozio di riqualificazione dovrebbe essere quello di mantenere fermo il trasferimento effettuato mediante il contratto di donazione ma di adottarne una regolamentazione non più ai sensi della normativa codicistica riferita al contratto di donazione, bensì ai sensi della normativa civilistica inerente il patto di famiglia, la quale appunto esclude che l'oggetto del patto di famiglia sia sottoponibile a collazione e a riduzione in sede di successione ereditaria del donante (con ciò precludendosi, di conseguenza, l'esperimento dell'azione di restituzione verso l'avente causa delle partecipazioni che furono oggetto di donazione).

La circostanza che un dato soggetto abbia acquistato un dato bene (immobile o mobile, e quindi anche azioni o quote di partecipazione al capitale di una società) in forza di un contratto di donazione ha rilevanti ripercussioni sulla successiva “circolazione” del bene stesso (1).

Infatti, una volta apertasi la successione *mortis causa* del donante, taluni stretti congiunti del defunto (i cosiddetti “legittimari”, e cioè il coniuge, i figli o i discendenti di grado ulteriore rispetto ai figli op-

pure, in assenza di discendenti, gli ascendenti: art. 536 c.c.) hanno il diritto di vedersi riconosciuta una rilevante quota del patrimonio del donante stesso (la cosiddetta “legittima”, la quale deve essere determinata in base alla somma algebrica tra i debiti del defunto, il valore dei beni relitti dal *de cuius* al tempo dell'apertura della successione e di tutti i beni che egli abbia donato in qualsiasi momento (2) della sua vita: art. 556 c.c.).

(1) Cfr. Busani, *L'atto di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, cod. civ.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 13; Busani, *Il nuovo atto di “opposizione” alla donazione (art. 563, comma 4°, cod. civ.) e le donazioni anteriori: problemi di diritto transitorio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 255; Campisi, *Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente alla luce delle LL. 14 maggio 2005 n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263*, in *Riv. not.*, 2006, 1269; Caprioli, *Le modificazioni apportate agli artt. 561 e 563 c.c. Conseguenze sulla circolazione dei beni immobili donati*, in *Riv. not.*, 2005, 1019; Carlini - Trasatti, *La tutela degli aventi causa a titolo particolare dai donatori: considerazioni sulla L. n. 80 del 2005*, in *Riv. not.*, 2005, 779; De Francisco, *La nuova disciplina in materia di circolazione dei be-*

ni immobili provenienti da donazione: le regole introdotte dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, in *Riv. not.*, 2005, 1258; Delle Monache, *Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione nei confronti degli aventi causa dal donatario*, in *Riv. not.*, 2006, 305; Gazzoni, *Competitività e dannosità della successione necessaria (a proposito dei novellati art. 561 e 563 c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2006, II, 3; Tassinari, *La provenienza donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e materiali*, 2, 2005, 1141.

(2) Cfr. Cass. 7 marzo 2016, n. 4445, inedita, sulla quale cfr. Busani, *La legittima calcola tutte le donazioni*, in *Lex 24*, 13 marzo 2016.

Opinioni

Diritto societario

Laddove il patrimonio relitto non risulti abbastanza capiente per soddisfare i diritti di legittima che la legge riserva a favore dei legittimari, costoro potrebbero dunque far valere le loro pretese verso il donatario; e, nel caso in cui costui abbia già alienato il bene donatogli e si renda insolvente (per nullatenenza) all'obbligo di soddisfare le pretese dei legittimari, costoro potrebbero far valere le loro pretese anche verso il terzo acquirente o sub-acquirente del bene donato (3); costui (a meno che non si liberi con il pagamento di una somma di denaro di valore corrispondente a quello occorrente per soddisfare i pretesi diritti di legittima) si vedrebbe in tal caso costretto alla restituzione ai legittimari del bene che fu oggetto di donazione al suo dante

(3) Ove ricorrano i presupposti sanciti dall'art. 563, comma 1, c.c., per l'esperimento dell'azione di restituzione, vale a dire: nel caso di donazione di beni mobili, il mancato decorso di un ventennio dalla trascrizione della donazione; nel caso di donazione di beni mobili (come le partecipazioni sociali), entro un ventennio dalla data della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

(4) Sono state prospettate varie ipotesi per tutelare il terzo acquirente: cfr. Angeloni, *Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio*, in *Contr. e impr.*, 2007, 933; leva, *Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro*, in *Riv. not.*, 1998, 1129; Magliulo, *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *Notariato*, 2002, 93; Tassinari, *La "provenienza" donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti* (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 5859/C, approvato il 9 settembre 2005); Torroni, *Acquisti immobiliari potenzialmente pericolosi: con provenienza donativa, mortis causa o per usucapione non accertata giudizialmente. Tutela dell'acquirente*, in *Riv. not.*, 2009, 245.

Sinteticamente, una prima possibilità è offerta dall'art. 557 c.c. (rinuncia all'azione di riduzione); questa soluzione trova, però, due inconvenienti notevoli: il primo, e più rilevante, consiste nell'impossibilità di rinunciare all'azione di riduzione finché vive il donante; il secondo è il rilievo che detta rinuncia, per apprestare una tutela veramente efficace, deve provenire da tutti i legittimari, circostanza che, in concreto, non sempre si rivela di facile attuazione. Anche la possibilità di procedere a un "riconoscimento" della donazione da parte degli eredi legittimari presenta ostacoli analoghi a quelli poc'anzi visti e, in particolare, di nuovo, quello di non poter comunque essere compiuto finché non risulti aperta la successione del donante (art. 557 c.c.).

Quanto alla circostanza di poter rinvenire idonea ed adeguata tutela nell'azione di evizione, esperibile contro il proprio dante causa-donatario, va osservato che la garanzia per l'evizione è dovuta solo nel caso in cui il difetto causale viziante la posizione del venditore preesista al contratto di vendita (cfr. in tal senso Greco - Cottino, *Della vendita*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub artt. 1470-1547, Bologna-Roma, 1981, 194; e in giurisprudenza, Cass., SS.UU., 26 gennaio 1995, n. 945, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Vendita*, n. 38, secondo cui "per l'ipotezzabilità dell'evizione è necessario che l'evento che l'ha determinata, anche se verificatosi in concreto successivamente, debba attribuirsi ad una causa preesistente alla conclusione del contratto; non costituisce, pertanto, ipotesi di evizione il caso in cui l'appartenenza a terzi del bene in contestazione deriva da titolo (nella specie, usucapione) perfezionatosi in tempo successivo al contratto di compravendita del bene stesso"),

causa (o a un precedente dante causa del suo dante causa) (art. 563 c.c.).

A seguito dell'esercizio vittorioso dell'azione di restituzione, inoltre, è disposto che il bene oggetto di donazione torni a far parte della massa ereditaria libero da ogni peso o ipoteca e, quindi, a discapito dei diritti di garanzia nel frattempo costituiti a favore dei creditori (art. 561 c.c.).

Il "rimedio" alle difficoltà di circolazione dei beni donati per mezzo della riqualificazione causale

Si pone dunque il tema di apprestare metodologie di tutela degli interessi dei terzi aventi causa da un donatario (4).

mentre l'esercizio dell'azione di riduzione e l'esistenza dei presupposti per la sua esperibilità potrebbero ben essere successivi alla stipula del contratto di vendita (si pensi, per fare un solo esempio, al caso in cui Tizio, dopo aver donato al suo unico figlio un immobile, subito rivenduto da questi, si risposi ed abbia altri figli); secondo questa prospettiva, quindi, la garanzia per evizione, effetto naturale della compravendita, dovrebbe ritenersi esclusa, a meno che le parti con specifica pattuizione non l'abbiano ampliata, esplicitamente ricomprendendovi anche fatti o atti sopravvenuti alla vendita stessa. Ma anche ammettendo ciò, neppure l'estensione convenzionale della garanzia per evizione, ove ritenuta necessaria, sarebbe una tutela sufficiente per il terzo; infatti, l'art. 563 c.c., ammette l'esperibilità dell'azione di restituzione verso il terzo soltanto una volta avvenuta l'escussione del patrimonio del donatario: ne conseguirebbe che l'azione di evizione verrebbe esercitata nei confronti di un soggetto che si è già dimostrato insolvente.

Quanto alla possibilità di far ricorso all'istituto della fideiussione (una volta assodato che si tratterebbe di una fideiussione *indemnitas*, perché posta a garanzia non dell'adempimento di un debito, bensì del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del debitore, ed altresì escluso che abbia un qualche senso che la fideiussione venga prestata dal donatario-venditore, visto che il venditore è già tenuto alla garanzia per evizione, eventualmente estesa - come sopra accennato - ai fatti evittivi posteriori al negozio oggetto di garanzia), considerato che la fideiussione è una garanzia prevista per l'adempimento di un'obbligazione altrui e non di una obbligazione propria del garante e che, infine, il legittimario può rivolgersi al terzo acquirente solo dopo aver escusso il donatario (il quale, quindi, avrebbe già dimostrato di essere insolvente), essa, certamente, potrebbe essere prestata dagli altri legittimari, di modo che costoro verrebbero dissuasi dall'esercizio dell'azione di riduzione, poiché, in caso contrario, si verificherebbe proprio il presupposto per l'escussione della garanzia fideiussoria da parte del terzo avente causa del bene donato. Questa soluzione, oltre a presentare l'inconveniente di richiedere la partecipazione di soggetti estranei alla compravendita (che sia posta in essere dal donatario successivamente alla donazione), può far sorgere il dubbio di essere, nella sostanza, una rinuncia all'azione di riduzione, contrastante con gli artt. 557 e 458 c.c. e, comunque, con l'art. 1344 c.c. Analoghe obiezioni si possono sollevare qualora la fideiussione venga prestata dal donante; infatti, anche in questo caso la garanzia fideiussoria sarebbe destinata ad avere effetti e ad essere attivata solo alla morte del donante; cosicché si ritroverebbero, quali successori, anche nel rapporto di garanzia, proprio i legittimari desiderosi di agire in riduzione, ma tenuti anche a risarcire l'eventuale danno occorso al terzo acquirente proprio a seguito dell'esperibilità

Al riguardo, tra gli strumenti che la più moderna dottrina (5) ha preso in considerazione allo scopo di “mettere in sicurezza” la circolazione dei beni di provenienza donativa, uno dei più efficaci parrebbe essere quello (non sempre materialmente possibile nei casi concreti) del pagamento di un prezzo da parte del donatario, a favore del donante, e il conseguente ricorso a una “riqualificazione” (da liberale a onerosa) della causa del contratto con il quale il donatario sia divenuto titolare del bene donato: a mezzo di tale riqualificazione si realizzerebbe, infatti, il risultato di conservare in capo al donatario l’attribuzione ricevuta, non più a titolo gratuito, bensì verso il pagamento di un corrispettivo (e, pertanto, a titolo oneroso), di modo che il trasferimento, non essendo più qualificabile come avve-

nuto a titolo di donazione, si sottragga alla futura eventuale azione di riduzione (e alla conseguente azione di restituzione).

A sostegno della ammissibilità di questa ricostruzione viene osservato, innanzitutto, che il legislatore espressamente permette ai contraenti di incidere su una situazione giuridica già perfezionata: l’art. 1321 c.c. considera infatti il contratto come l’accordo finalizzato, oltre che a “costituire” e a “estinguere” un “rapporto giuridico patrimoniale”, anche a “regolare” (e, dunque, a modificare) un rapporto giuridico patrimoniale.

Inoltre, la modifica della causa del contratto è pacificamente ammessa con riguardo ai contratti a effetti obbligatori in corso di esecuzione (6); benché, a una prima riflessione, si possa essere indotti a ri-

mento dell’azione di riduzione da loro intrapresa; pure in questo caso, quindi, potrebbe prospettarsi non solo una violazione dell’art. 458 c.c., ma anche dell’art. 549 c.c. (sull’illegittimità di una siffatta fideiussione si è comunque pronunciato Trib. Mantova 24 febbraio 2011, n. 228, in *Obbligazioni & contratti*, 2011, 6, 463; e in *Notariato*, 2012, 21; sulla sentenza di Trib. Mantova cfr. anche Busani, *Difesa su più livelli per chi compra immobili donati*, in *Il Sole 24 Ore*, 28 marzo 2011). L’unica ipotesi di garanzia fideiussoria legittima si avrebbe allora nel caso in cui fosse un terzo del tutto estraneo a prestarla, in particolare un istituto di credito o una compagnia di assicurazione.

Infine, si è fatto strada, nella prassi professionale, il rimedio forse più affidabile per ripristinare una circolazione sicura dei beni di provenienza donativa, vale a dire, appunto, la risoluzione della donazione per mutuo dissenso, la quale, in quanto tendente ad eliminare il passaggio intermedio donante-donatario e permettendo che sia lo stesso donante ad alienare il bene al terzo, espungendo dal procedimento il donatario, rimuove il presupposto medesimo dell’azione di riduzione. Questa soluzione potrebbe ben adottarsi, oltre che per il negozio di donazione complessivamente considerato, anche in ordine a un bene singolo, allorché oggetto di donazione siano stati molteplici beni.

In ogni caso, assai limitato è l’effetto che si produce a seguito di una eventuale rinuncia, da parte dei legittimari del donante, al diritto di opposizione alla donazione, di cui all’art. 536, comma 4, c.c.: questo, infatti, si esaurisce sostanzialmente in una dismissione del diritto di sospendere il termine ventennale (il cui decorso “bonifica” il bene donato), ma non comporta alcuna certezza di stabilità dell’acquisto da parte del terzo, la quale non può che derivare dal decorso dei venti anni e non già dalla rinuncia al diritto di opposizione.

(5) Cfr., con varietà di conclusioni, Amadio, *Attribuzioni liberali e “riqualificazione della causa”*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 3, 491; Angeloni, *Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio*, in *Contr. e impr.*, 2007, 933; Angeloni, *Ancora sulla novazione della donazione in vendita: optima repetita iuvant?*, in *D&G*, 2013; Franco, *Dell’ammissibilità della novazione causale post-moderna. La sua pretesa pervasività sistemica. Ovvero della novazione della causa donazione*, in *Contr. e impr.*, 2014, 2, 384; Petrelli, *Novazione causale, pubblicità immobiliare, presunta tassatività delle ipotesi di trascrizione*, in *Riv. not.*, 2012, 968; Santarcangelo, *La novazione di donazione (tecniche contrattuali)*, in *Notariato*, 2011, 646; Valenza, *Novazione oggettiva e donazione*, in *Feder-Notizie*, 2011, 248.

L’ammissibilità della riqualificazione della causa del contratto di donazione in un contratto a titolo oneroso ha ottenuto an-

che un riconoscimento giurisprudenziale: cfr. Trib. Avellino 31 maggio 2012, in *Riv. not.*, 2012, 968, con nota di Petrelli, che ha ritenuto ammissibile la trascrizione del contratto di modifica della causa, così argomentando: “il diritto trasferito, in un primo momento, con l’atto di donazione non è identico al diritto trasferito con un atto di compravendita: il primo è instabile e risolubile per effetto della sua assoggettabilità ad azione di riduzione con effetti nei confronti dei terzi, ex artt. 563 e 2652 n. 8 c.c.; il secondo è, invece, un diritto stabile non suscettibile di venir meno per detta ragione”; [...] la novazione causale modifica, quindi, nel suddetto senso il diritto già trasferito, ed è di tale modifica che occorre dare pubblicità nei registri immobiliari a mezzo della trascrizione”.

(6) Cfr. Angeloni, *Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio*, in *Contr. e impr.*, 2007, 933. A sostegno della ricostruzione proposta, l’Autore evidenzia come il fondamento della possibilità di novazione della causa di un contratto a effetti obbligatori sia riscontrato, da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza consolidata, nella fattispecie contemplata nell’art. 1230 c.c., nel caso in cui le parti estinguano l’originaria obbligazione sostituendola con un’altra, avente un titolo diverso. In tale senso, cfr. Bianca, *Diritto civile, 4, L’obbligazione*, Milano, 1990, 449-450, il quale afferma che “la diversità del titolo deve intendersi come diversità del titolo sostanziale, ossia della causa dell’obbligazione. La causa dell’obbligazione si identifica nella causa del contratto, e l’obbligazione novata ha un “titolo diverso” quando la causa del contratto novativo non è riconducibile a quella del precedente rapporto”; nonché, Cariota Ferrara, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1950, 257 e ss., e 441 e ss.

Nello stesso senso è anche la prevalente giurisprudenza della S.C., la quale ha riconosciuto l’ammissibilità della “novazione del contratto” di locazione (in tale senso, tra le molte, cfr. Cass. 18 gennaio 1982, n. 326, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Locazione*, n. 21, secondo cui “in tema di proroga legale dei contratti di locazione d’immobili urbani, il determinare se un contratto costituisca rinnovazione, sostituzione o novazione di contratto precedente è compito del giudice del merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici ed errori di diritto”; Cass. 7 luglio 1997, n. 6145, in *Foro it.*, 1997, I, 3209, secondo cui “la tacita rinnovazione del contratto ai sensi dell’art. 1597 c.c. non è incompatibile con la qualificazione di una locazione come “transitoria” ai sensi dell’art. 26, lett. a), L. n. 392/1978, qualora non risulti la volontà delle parti di novare il contratto, modificandone il tipo legale da locazione abitativa non primaria (e cioè diretta a soddisfare esigenze meramente sussidiarie

Opinioni

Diritto societario

tenere che, in tanto la riqualificazione di un contratto a effetti obbligatori sia ammissibile in quanto si abbia a che fare con un contratto i cui effetti non si siano esauriti al momento stesso della sua stipula, ma perdurino nel tempo posteriormente alla sua stipula, non dovrebbero esservi ragioni per negare la possibilità di impiegare il negozio di riqualificazione della causa (da liberale a onerosa) anche in relazione a contratti i quali, come quelli che hanno effetti reali (qual è la donazione), sono ritenuti esaurire i loro effetti al momento stesso della loro formazione, ogniquale volta vi sia la concorde volontà dei contraenti di riconfigurare un contratto già stipulato al fine di modificare gli effetti che da esso promanano (a parte, poi, che vi sarebbe da riflettere sul punto se il contratto di donazione veramente esaurisca i suoi effetti nel momento stesso della sua stipula, in quanto le difficoltà di circolazione del bene donato, oggetto del presente commento, e il riverbero che la donazione potrebbe avere, alla morte del donante, nei rapporti tra legittimari e nei rapporti tra costoro e i terzi aventi causa, appaiono evidenze assai probanti circa la considerazione che gli effetti di una donazione si proiettano ben al di là del momento della sua stipula).

In sostanza, il potere di riqualificazione causale che apparterebbe ai contraenti del contratto oggetto di riqualificazione deriverebbe dalla considerazione

che il legislatore avrebbe rimesso alle parti contraenti la facoltà di regolare nel modo che esse ritengono più opportuno i loro rapporti giuridici di natura patrimoniale, con l'unico limite di non concludere pattuizioni che non siano meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.).

Ebbene, se non si dubita che alle parti contraenti sia consentito di porre nel nulla il contratto di donazione mediante un "mutuo dissenso" (con l'effetto di far ritornare il bene donato nella titolarità del donante) (7) e di stipulare, immediatamente dopo, un nuovo contratto traslativo (avente a oggetto lo stesso bene già oggetto di donazione) sorretto da una causa differente rispetto a quella del contratto risolto, a maggior ragione non pare potersi negare la meritevolezza di un contratto con il quale le parti contraenti (senza risolvere il precedente contratto e stipularne uno nuovo, con ciò dando vita a due traslazioni di diritti) si limitino a modificare il loro assetto d'interessi già posto in essere, evitando così di provocare tra esse inutili trasferimenti e ritrasferimenti di diritti, i quali tanto più si palesano artificiosi quanto più si pensi al fatto che al medesimo risultato (l'acquisto del bene da parte dell'avente causa non più "infettato" dalla causa di donazione) si può appunto giungere senza porre in essere trasferimenti di diritti ma, solamente, riconfigurando la causa del trasferimento già effettuato.

o voluttuarie, come tali non meritevoli di tutela) a locazione abitativa primaria") e del contratto di lavoro subordinato in contratto con causa societaria: cfr. Cass. 18 aprile 1995, n. 4324, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 615, secondo cui "l'incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione e quella di lavoratore subordinato (o di lavoratore autonomo vincolato da un rapporto di para-subordinazione), in caso di prestazioni effettuate in conformità alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, sussiste anche nel caso in cui in origine il rapporto tra le parti si sia validamente atteggiato quale rapporto di lavoro subordinato, per non avere il lavoratore ancora acquisito la qualità di socio della cooperativa; infatti con l'accordo di natura societaria si determina la novazione causale del precedente rapporto, e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato anche in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso" (in senso conforme, cfr. anche Cass. 12 luglio 2002, n. 10183, in *Arch. civ.*, 2003, 402).

(7) Sul mutuo dissenso inteso come *contrarius actus* (o contro-negozio) cfr. Carresi, *Il contratto*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, Milano, 1987, 871; Deiana, *Contrarius consensus*, in *Riv. dir. civ.*, 1939, 127; Mirabelli, *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1980, 290; e, in giurisprudenza, Cass. 29 aprile 1993, n. 5065, in *Contratti*, 1993, 527; Cass. 7 marzo 1997, n. 2040, in *Notariato*, 1997, 517, con nota di Gradassi; e in *Contratti*, 1997, 545, con nota di Bonilini; Cass. 16 luglio 1997, n. 6488, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Rappresentanza nei contratti*, n. 17; Cass. 6 agosto 1997, n. 7270 in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Contratto in genere*, n. 496; Cass. 30 agosto 2005,

n. 17503, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Contratto in genere*, n. 515.

Sul mutuo dissenso inteso invece come *contrarius consensus*, cfr. Franzoni, *Il mutuo consenso allo scioglimento del contratto*, in *Il contratto in generale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Bessone, V, Torino, 2002, 24; nonché Cass. 6 ottobre 2011, n. 20445, in *Vita not.*, 2012, 245; in *Immobili & proprietà*, 2012, 365, con nota di Criscuoli, *Mutuo dissenso, la Cassazione aderisce alla tesi della risoluzione retroattiva*; in *Contratti*, 2012, 478, con nota di Orlando, *Mutuo dissenso e contratti interamente eseguiti*; in *Giur. it.*, 2012, 1790, con nota di Sgobbo, *Il mutuo dissenso. La sua natura ed i contratti ad effetti reali*; in *Giust. civ.*, 2012, I, 2037, con nota di Coronella; in *Rass. avv. Stato*, 2012, 3, 141, con nota di Diotallevi; in *Riv. not.*, 2012, 1180, con nota di Di Fabio; in *Rass. dir. civ.*, 2013, 546, con nota di Alamanni, *Retroattività del mutuo dissenso*; e in *Notariato*, 2013, 138, con nota di Magliulo, secondo la quale "il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o un accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi, dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, anche per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali; tale effetto, infatti, essendo espressamente previsto *ex lege* dall'art. 1458 c.c. con riguardo alla risoluzione per inadempimento, anche di contratti ad effetto reale, non può dirsi precluso agli accordi risolutivi, risultando soltanto obbligatorio il rispetto dell'onere della forma scritta *ad substantiam*".

Pertanto, se si dia corso a una mera modifica della causa del contratto già stipulato, il soggetto che aveva già acquistato la proprietà del bene quale donatario ne conserva la titolarità, ma non più in forza della causa attributiva propria del contratto di donazione, bensì in forza della diversa causa attributiva che i contraenti hanno ritenuto di sostituire a quella oggetto di riconfigurazione.

Una volta effettuata questa riqualificazione causale, gli effetti che il contratto produce (tra le parti contraenti e verso i terzi) sono dunque quelli derivanti non più dalla causa originaria, ma dalla nuova causa sostituita alla precedente. Ad esempio: se un negozio gratuito sia riqualificato in termini di negozio a titolo oneroso, non vi sarebbero più impacci alla circolazione del bene che fu oggetto di donazione, in quanto, mediante l'avvenuta riqualificazione causale della donazione, la natura donativa del negozio originario sarebbe cancellata dalla sopravvenuta causa onerosa del negozio traslativo.

La riqualificazione di un contratto di donazione in un contratto di patto di famiglia

Si tratta, dunque, di riflettere sul punto se un contratto di donazione, tenendo fermo l'effetto traslativo da esso prodotto, possa essere riqualificato con la causa del patto di famiglia e, in caso affermativo, quali siano gli effetti che promanano da una tal riqualificazione.

Com'è noto, il patto di famiglia è un stato introdotto nel nostro ordinamento (con L. 14 febbraio 2006, n. 55), al fine di favorire la successione nell'attività di impresa: si tratta di un contratto mediante il quale, da una parte, l'imprenditore dispone della sua azienda e il titolare di partecipazioni

sociali dispone delle sue quote di partecipazione al capitale sociale di una società, a favore di quello tra i suoi discendenti che sia ritenuto più abile nell'esercizio dei diritti donati e/o più meritevole (agli occhi del disponente e dei suoi familiari partecipi del patto) di divenirne titolare, e ciò al fine di assicurare la continuità aziendale nell'ambito della discendenza dell'imprenditore; e, dall'altra parte, il disponente e il beneficiario del patto di famiglia sono sospinti a realizzare la "compensazione" di coloro che (non ricevano l'attribuzione dell'azienda o delle quote di partecipazione e) sarebbero legittimari del disponente se, nello stesso momento in cui si stipula il patto di famiglia, si aprisse la successione del disponente medesimo.

Alla sistemazione patrimoniale che si ottiene mediante il patto di famiglia, il legislatore attribuisce una notevolissima stabilità: le attribuzioni effettuate con il patto di famiglia non sono soggette né all'operazione di collazione né all'azione di riduzione (art. 768 *quater* c.c.); inoltre, anche se alla stipula del patto di famiglia non abbiano partecipato tutti coloro che, alla morte del disponente, assumano la condizione di suoi legittimari (si pensi al caso di un figlio nato al disponente dopo la stipula del patto di famiglia), la legge, nel prevalente interesse di garantire la continuità aziendale (8), dispone che la determinazione del valore effettuata nel contratto recante il patto di famiglia è opponibile anche ai legittimari sopravvenuti, i quali pertanto, alla morte del disponente, potrebbero unicamente vantare un diritto di credito (commisurato alla stima effettuata in sede di stipula del patto di famiglia) solo verso coloro che abbiano beneficiato del patto di famiglia (art. 768 *sexies* c.c.) (9).

Alla domanda, dunque, se una donazione sia riqualificabile in un patto di famiglia, la risposta pare

(8) Cfr. Di Sapio, *Osservazioni sul patto di famiglia*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2006, 317.

(9) Sul punto, cfr. La Porta, *La posizione dei legittimari sopravvenuti*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, nei *Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, Milano, 2006, 299, secondo cui "Le attribuzioni patrimoniali derivanti dal patto, ancorché liberali nella sostanza, non sono soggette a riduzione, dunque, per tutti, indipendentemente dal fatto che il legittimario non assegnatario abbia o no partecipato al patto, in quanto oggettivamente qualificate come tali. [...] Queste attribuzioni non sono soggette a riduzione né a collazione"; Rizzi, *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie*, Padova, 2006, 37, secondo cui "[...] con il coinvolgimento di tutti i legittimari nella donazione, si potevano "paralizzare" i rischi della riduzione, con liquidazione degli altri legittimari sulla base di un valore "cristallizzato" al momento della stipula dell'atto di donazione. Ma il coinvolgimento non poteva che riguardare i soli legittimari "esistenti". In caso di legittimario sopravvenuto, tutto poteva essere rimesso in discussione. Col patto di famiglia tale

"rischio" è stato invece neutralizzato: la disattivazione dei meccanismi della collazione e della riduzione, effetto tipico del patto di famiglia, opera anche con riguardo ai legittimari sopravvenuti i quali avranno diritto esclusivamente ad una somma di denaro, e quindi ad un diritto di credito, pari alla loro quota "ideale" di legittima, ragguagliata al valore dell'azienda (*individuale e/o collettiva*) alla data di stipula del contratto, aumentata degli interessi legali. [...] l'inosservanza degli obblighi posti a carico di tutti i contraenti nei confronti dei legittimari sopravvenuti costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 2468 *quinquies* (norma che richiama la disciplina in tema di "annullabilità del contratto)"; Torrioni, *Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile*, relazione svolta nell'ambito della giornata di studio "Patti di famiglia per l'impresa" organizzata dal Consiglio Notarile di Ravenna il 29 giugno 2007, presso la Camera di Commercio di Ravenna, 23-25, secondo cui "Ma ancora più interessante risulta la disposizione dell'art. 768 *sexies* c.c. che riconosce ai legittimari sopravvenuti, che dunque non hanno potuto partecipare al Patto, esclusivamente il diritto di chiedere il pagamento della somma corrispondente al valore delle lo-

Opinioni

Diritto societario

non poter essere che positiva: se il donante è ancora in vita e si accorda con il donatario e con tutti coloro che sarebbero i suoi legittimari (qualora egli decedesse nel momento stesso in cui tale accordo sia stipulato) nel senso che al trasferimento effettuato con donazione si intendano applicare non più le regole proprie della donazione (ad esempio, la soggezione della donazione a collazione e a riduzione), ma le regole proprie del patto di famiglia (e, quindi, la sottrazione dei beni trasferiti alla collazione e alla riduzione), non si vede quali possano essere le ragioni che ostino alla realizzazione di questo assetto di interessi, ove esso sia voluto dal donatario della donazione che viene fatta oggetto di posteriore riqualficazione e da coloro che sarebbero i legittimari del donante se la sua successione si aprisse nel medesimo momento in cui l'accordo di riqualficazione causale sia stipulato.

Occorre tuttavia effettuare una precisazione con riguardo agli effetti della riqualficazione e al momento di produzione di detti effetti: se le parti, nei loro rapporti interni, ben possono pattuire, con il loro unanime consenso, ciò che vogliono, in ordine al fatto di porre in essere la riqualficazione e al suo momento di efficacia e, quindi, anche in ordine alla retroattività della riqualficazione fin dal

momento in cui venne stipulato il negozio oggetto di riqualficazione, ciò non pare invece possibile con riguardo ai terzi, ai quali la riqualficazione causale si rende evidentemente opponibile solo dalla data in cui essa è stipulata (10); inoltre, se vi siano soggetti (non partecipi del negozio di riqualficazione) che abbiano acquisito posizioni giuridiche di vantaggio in forza dell'originario contratto di donazione, non certo tali posizioni possono essere loro sottratte per effetto del negozio di riqualficazione (11).

A quest'ultimo riguardo, con specifico riferimento alla riqualficazione di una donazione in patto di famiglia (stipulata all'evidente fine di sottrarre ai futuri legittimari l'azione di riduzione e l'azione di restituzione), deve tuttavia osservarsi almeno che:

a) anche a prescindere dal rilievo che la partecipazione di tutti i (futuri) legittimari del donante al negozio di riqualficazione causale è argomento che pare abolire in radice ogni ragionamento sul punto delle posizioni di vantaggio che costoro abbiano già acquisito per effetto della donazione (le quali verrebbero evidentemente rinunciate con la loro stessa partecipazione al negozio di riqualficazione), occorre sottolineare comunque che la titolarità dell'azione di riduzione e dell'azione di restituzione

ro quote di legittima, aumentata degli interessi legali. Tale norma consente di rendere definitiva l'assegnazione del bene produttivo effettuata con il Patto di famiglia anche in caso di sopravvenienza di altri legittimari: coniuge sposato dopo la stipula del patto, coniuge in seconde nozze, figli legittimi o naturali sopravvenuti, figli adottati successivamente al Patto".

(10) Questa impostazione si fonda essenzialmente sull'idea secondo cui la volontà attuale non potrebbe produrre un effetto per il passato, non essendo possibile volere oggi che un determinato fatto sia avvenuto o non sia avvenuto in un momento precedente. Tuttavia la previsione di retroattività, in realtà, altro non sarebbe che una statuizione di effetti (cfr. Allara, *La teoria delle vicende del rapporto giuridico*, Torino, 1950, 225; Chiomenti, *La revoca delle deliberazioni*, Milano, 1969, 61-63; L. Ferri, *Profili dell'accertamento costitutivo*, Padova, 1970, 18; Luminoso, *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980, 107): secondo Chiomenti, *La revoca delle deliberazioni*, Milano, 1969, 62, "l'effetto giuridico, quale entità puramente ideale, non sarebbe mai in grado di inserire un fatto nell'ordine naturale passato né di eliminare un fatto storicamente accaduto: e ciò non soltanto per il passato, ma anche per il presente e il futuro. Il diritto è un fenomeno di ordine spirituale, è un valore: operare retroattivamente significa togliere ad un determinato fatto storico, come tale ineliminabile, un determinato valore, il valore che esso ha nell'ordine giuridico" nel medesimo senso Barbero, *Contributo alla teoria della condizione*, Milano, 1937, 37; e Luminoso, *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980, 106; ancora, secondo Luminoso, *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980, 110, se "il negozio retroattivo rimane sempre un regolamento di interessi per il presente, il quale proprio al fine di assicurare la realizzazione per il futuro dell'assetto di interessi programmato dalle parti, esige il determinarsi di modificazioni giuridiche anche per il passato", allora, non può ravvisarsi in questo fenomeno nulla di eccezionale, facendo parte di quel potere contrattuale attribuito dall'ordinamento ai privati di costituire, modificare o estinguere

rapporti giuridici patrimoniali. Eccezionale, ovvero difforme dal generale principio di autonomia contrattuale, sarebbe negare la possibilità di dotare di forza retroattiva gli atti di autonomia e, in particolare, i contratti. Si è incisivamente rilevato al riguardo che, essendo la retroattività una statuizione di effetti, se questi effetti investono terze persone, ciò non è ammissibile se non per previsione della legge, ma nei rapporti fra le parti l'intento è sovrano, posto che se l'ordinamento giuridico riconnette effetti alla volontà privata, non può negarli quando si rivolga al passato (cfr. in tal senso Barbero, *Sistema del diritto privato italiano*, I, Torino 1962, 639). Né ha pregio l'argomento per il quale l'eliminazione di un contratto potrebbe determinare effetti sfavorevoli nei confronti dei terzi: il principio di relatività del contratto impedisce anche al contratto eliminativo di produrre effetti sfavorevoli a danno dei terzi (cfr. in tal senso Cappelletti, *Il mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, 241-273); non saranno quindi pregiudicati coloro che, *medio tempore*, abbiano acquistato diritti sui beni oggetto del contratto di mutuo dissenso, né le ragioni dei creditori che, anteriormente alla conclusione del contratto di mutuo dissenso, abbiano ipotecato, pignorato o sottoposto a sequestro conservativo il bene acquistato da una delle parti per effetto del negozio di primo grado. Non si pone, allora, un'incompatibilità tra la eliminazione retroattiva del negozio e la tutela della sfera giuridica dei terzi: l'effetto retroattivo resta quindi circoscritto alle parti, visto che la sfera giuridica dei terzi non può essere pregiudicata, oltre che per il presente e il futuro, anche per il passato.

(11) Cfr. sul punto Angeloni, *Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio*, in *Contr. e impr.*, 2007, 933; Petrelli, *Novazione causale, pubblicità immobiliare, presunta tassatività delle ipotesi di trascrizione*, in *Riv. not.*, 2012, 968; Santarcangelo, *La novazione di donazione (tecniche contrattuali)*, in *Notariato*, 2011, 646.

non possono intendersi conseguite dai (futuri) legittimari per il solo fatto della stipula del contratto di donazione; deve infatti evidentemente osservarsi che la legittimazione alla proposizione di tali azioni maturi solo con il ricorrere di due concorrenti eventi: la morte del disponente e l'accertata (all'epoca della morte del donante) lesione della quota di legittima dipendente da atti dispositivi dal donante compiuti durante la sua vita (o mediante testamento); pertanto, la riquilificazione (in patto di famiglia) della donazione che avvenga mentre il donante è in vita e con la partecipazione di tutti quelli che sarebbero (e saranno) i suoi legittimari, non può certo considerarsi preclusa dalla considerazione che i legittimari, in conseguenza della donazione, abbiano già acquistato posizioni di vantaggio a loro favore (e cioè le azioni di riduzione e di restituzione, le quali, invero, non sono ancora nella loro disponibilità);

b) nel caso della riquilificazione della donazione in patto di famiglia, si presuppone che al negozio di riquilificazione partecipino tutti coloro che sarebbero i (futuri) legittimari del disponente; e, quindi, appare abbastanza implausibile pensare che essi accettino la riquilificazione della donazione e poi la possano contestare una volta che sia avvenuta l'apertura della successione del disponente; infatti, dato che coloro i quali parteciparono alla stipula della donazione partecipano pure al negozio

di riquilificazione, con ciò essi evidentemente manifestano interesse a porre in essere un nuovo assetto dei loro rapporti, sostitutivo del precedente assetto di interessi; ciò che permette di qualificare in termini di meritevolezza di tutela questa attività di riquilificazione;

c) la partecipazione di un (futuro) legittimario a un contratto di riquilificazione (in patto di famiglia) della donazione non può certo essere ritenuta vietata ai sensi dell'art. 557, comma 2, c.c.; la fattispecie vietata in detta norma è, invero, un atto con il quale si rinuncia all'azione di riduzione mentre vive il donante, quando invece con il contratto di riquilificazione di una donazione in patto di famiglia si intende approfittare di una lecita possibilità, offerta dall'ordinamento, di utilizzo di una fattispecie legittimamente preordinata a impedire, in futuro, l'esercizio dell'azione di riduzione.

La stipula del negozio di riquilificazione di un contratto di donazione in un contratto di patto di famiglia

Se, dunque, si intenda far luogo a un negozio di riquilificazione di una donazione in un patto di famiglia, occorre che al negozio di riquilificazione intervengano il donante, il donatario e tutti coloro che sarebbero legittimari del donante se in quel momento stesso si aprisse la successione di quest'ultimo (12). Gli intervenuti alla stipula del ne-

(12) Invero, è controversa la sorte del patto di famiglia cui non partecipino tutti coloro che sarebbero legittimari del disponente se in quel momento si aprisse la sua successione (e, in particolare, se il contratto sia valido, benché riducibile al pari della donazione, oppure se il loro intervento sia prescritto a pena di nullità del patto di famiglia).

Secondo una prima ricostruzione, il patto di famiglia sarebbe un contratto trilaterale, che non potrebbe essere stipulato se non vi partecipino tutti i potenziali legittimari del disponente, a pena di nullità (in tal senso, cfr. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, 169; Di Mauro, *I necessari partecipanti al patto di famiglia*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, 534; Rizzi, *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie*, Padova, 2006, 14). Nel caso in cui non fosse possibile raccogliere l'adesione di tutti i potenziali legittimari in un unico contesto, si dovrebbe quindi strutturare il contratto come una fattispecie a formazione progressiva, ossia stipulare un primo contratto tra disponente e beneficiario, che *medio tempore* potrà produrre effetti come donazione ed eventualmente essere "convertito" in un patto di famiglia a seguito dell'adesione dei potenziali legittimari del disponente; ciò, tuttavia, avverrà solo laddove tutti i potenziali legittimari aderiscano al contratto con un successivo atto pubblico, dichiarando di accettare la liquidazione prestabilita (al riguardo, cfr. Rizzi, *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie*, Padova, 2006, 15-16).

Secondo una differente ricostruzione, che appare preferibile, il patto di famiglia sarebbe un contratto bilaterale (da stipu-

larsi tra il disponente e il beneficiario), assimilabile al contratto a favore del terzo: i legittimari non assegnatari (al pari di quanto accade nella fattispecie prevista dall'art. 1411 c.c.) potrebbero successivamente intervenire e dichiarare di voler profittare della liquidazione disposta a loro favore; ma la loro mancata partecipazione non inciderebbe in alcun modo sulla validità del contratto tra coloro che vi abbiano aderito (cfr. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. not.*, 2006, 428). Resta fermo, però, che quanto convenuto nel contratto non potrebbe essere vincolante per i legittimari preesistenti ad esso che non vi abbiano aderito (i quali - a differenza dei legittimari sopravvenuti - potrebbero rifiutare la liquidazione disposta in loro favore e agire con l'azione di riduzione, ove il patto di famiglia si rivelasse lesivo dei loro diritti di legittima), sicché l'utilità del patto di famiglia sarebbe frustrata da questa situazione, in quanto verrebbe meno lo stesso fondamento del negozio: quello di assicurare continuità e stabilità nel passaggio generazionale dell'azienda.

Tra i sostenitori di quest'ultima ricostruzione, non è mancato chi ha proposto di distinguere a seconda che il potenziale legittimario sia stato previamente informato dell'intenzione di stipulare il patto di famiglia e messo in condizione di aderirvi, oppure no: solo in quest'ultimo caso, infatti, la stipulazione non sarebbe opponibile ai non intervenuti, mentre nel primo caso i soggetti interessati - informati dell'intenzione di stipulare il patto di famiglia - avrebbero potuto intervenire al contratto e tutelare i propri diritti, per cui la consapevole volontà di non parteciparvi potrebbe essere intesa quale un'accettazione tacita delle condizioni proposte (cfr. Caccavale, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati*, in *Patti di famiglia*

Opinioni

Diritto societario

gozio di riqualificazione in tale sede inoltre devono:

- a) confermare di voler mantenere fermo l'originario trasferimento disposto con il contratto di donazione;
- b) dichiarare di voler considerare il trasferimento già perfezionato quale conseguenza di un patto di famiglia anziché dell'originaria donazione;
- c) stimare l'azienda (o le partecipazioni sociali) oggetto di donazione e procedere alla liquidazione dei diritti di riserva spettanti ai potenziali legittimari, fatta salva la loro facoltà di rinunziarvi (e fatto salvo pure il caso che venga concordata una liquidazione da effettuarsi in un successivo contratto, collegato a quello recante il patto di famiglia); quanto alla predetta stima, se è plausibile che i contraenti del contratto di riqualificazione possano anche far propria (ai loro fini interni) la valutazione effettuata in sede di donazione (oppure concordare una nuova stima, riferita alla data del contratto di riqualificazione), una nuova stima, riferita alla data della riqualificazione appare imprescindibile con riguardo alla eventuale liquidazione dei legittimari (quali quelli che sopravvengano al negozio di riqualificazione) che non partecipino al negozio di riqualificazione (13);
- d) confermare e darsi reciprocamente atto che, a seguito della pattuita modifica del contratto di donazione, le attribuzioni effettuate sono e saranno soggette alla peculiare disciplina dettata per il patto di famiglia, e, dunque, saranno insensibili alla collazione e alla riduzione.

Quanto all'oggetto dell'attribuzione conseguente a un patto di famiglia, con particolare riguardo alle partecipazioni sociali, occorre brevemente rammentare che, tra gli studiosi i quali hanno approfondito la materia, si è posto il dubbio se il contratto in esame possa essere stipulato da chiunque sia titolare di partecipazioni societarie (a prescindere

dalla tipologia e dalla misura della partecipazione trasferita), oppure se in tanto il patto di famiglia sia stipulabile in quanto abbia a oggetto una partecipazione "rilevante", che cioè attribuisca al titolare un potere di influenza sull'attività sociale, in modo che egli possa essere assimilato a un "imprenditore".

Benché sia stata autorevolmente avanzata la tesi secondo cui, pur in assenza di limitazioni al riguardo, il patto di famiglia possa essere stipulato solo da colui che sia titolare di una partecipazione rilevante, in modo che il beneficiario possa partecipare attivamente e influire sulla gestione della società (in quanto la *ratio* dell'istituto in esame sarebbe quella di favorire la continuità nella gestione dell'attività di impresa, mentre non sarebbe possibile che il patto di famiglia sia stipulato avendo a oggetto una partecipazione minoritaria, acquistata al solo scopo di effettuare un investimento finanziario) (14), appare preferibile la contraria tesi secondo cui la norma deve essere applicata in modo letterale, e dunque devono ritenersi possibile oggetto del patto di famiglia tutte le partecipazioni societarie (anche di minoranza), in qualsiasi tipo di società, purché si tratti di società che svolgano un'effettiva attività di impresa (15) (essendo tale, peraltro, anche l'attività di gestione di partecipazioni di patrimoni).

Infine, secondo la ricostruzione dottrinale che appare preferibile, non è requisito essenziale del patto di famiglia che la gestione della partecipazione societaria passi immediatamente al beneficiario del contratto, dovendosi ammettere che il disponente possa riservarsi il diritto di usufrutto (e con esso, il diritto di voto nella società in questione), in quanto anche il trasferimento del solo diritto di nuda proprietà pur sempre è uno strumento idoneo a realizzare il passaggio generazionale che il patto di famiglia intende favorire (16).

per l'impresa, *Quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Lex 24, Milano - Roma, 2006, 38).

(13) Cfr. Torroni, *Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile*, relazione svolta nell'ambito della giornata di studio "Patti di famiglia per l'impresa" organizzata dal Consiglio Notarile di Ravenna il 29 giugno 2007, presso la Camera di Commercio di Ravenna, 23-25.

(14) Cfr. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*,

in *Riv. not.*, 2006, 416.

(15) Cfr. Fietta, *Il patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, 14 febbraio 2006; Rizzi, *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie*, Padova, 2006, 22.

(16) Cfr. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. not.*, 2006, 416.